

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2014****recante adozione di decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2014/C 152/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012, la Commissione decide, a nome dell'Unione, se autorizzare o vietare l'importazione nell'Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata con la decisione 2006/730/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell'Unione e degli Stati membri.
- (4) La sostanza chimica azinfos-metile è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come pesticida, con la decisione RC 6/4 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ vieta l'immissione sul mercato e l'uso dell'azinfos-metile come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari.
- (5) La sostanza chimica pentabromodifenilettere commerciale, che include il tetrabromodifenilettere e il pentabromodifenilettere, è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanza chimica industriale, con la decisione RC 6/5 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ vieta, salvo esenzioni specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifenilettere e del pentabromodifenilettere.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

- (6) La sostanza chimica ottabromodifeniletere commerciale, che include l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, è stata aggiunta a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanza chimica industriale, con la decisione RC 6/6 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta, salvo esenzioni specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere.
- (7) Le sostanze chimiche acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili sono state aggiunte a quelle subordinate alla procedura PIC, come sostanze chimiche industriali, con la decisione RC 6/7 adottata durante la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato della convenzione di Rotterdam sotto forma di un documento di supporto alla decisione. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta, fatte salve alcune deroghe specifiche, la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'acido perfluorottano solfonoico, dei perfluorottani solfonati, dei perfluorottani sulfonamidi e dei perfluorottani sulfonili.
- (8) È opportuno adottare una decisione definitiva sull'importazione di azinfos-metile, pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere commerciale, acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di azinfos-metile, pentabromodifeniletere commerciale, ottabromodifeniletere commerciale, acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili di cui ai formulari di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

ALLEGATO



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea

(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1. **Nome comune**

Azinfos-metile

1.2. **Numero CAS**

86-50-0

1.3. **Categoria** Pesticida Industriale Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1. Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.2.2. Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

 Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1. Importazione vietataL'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì NoÈ vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No4.2. Importazione autorizzata4.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì NoLe condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti azinfos-metile, poiché tale sostanza attiva non è approvata a titolo del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1. Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2. Importazione autorizzata

5.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4. Indicare se è allo studio una decisione definitiva

Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? Sì No

5.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due suddette domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'azinfos-metile è così classificato:
 Toss. acuta 2* – H 300 – Letale se ingerito.
 Toss. acuta 2* – H 330 – Letale se inalato.
 Toss. acuta 3* – H 311 – Tossico a contatto con la pelle.
 Sens. cut. 1 – H 317 - Può provocare una reazione allergica della pelle.
 Toss. acq. acuta 1 – H 400 – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
 Toss. acq. cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, l'azinfos-metile è così classificato:
 T+; R26/28 – Molto tossico per inalazione e per ingestione.
 T; R24 - Tossico a contatto con la pelle.
 R43 - Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle.
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 - Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Amministratore principale

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma ITALIA

Tel.: +39 0657053441
 Fax: +39 0657056347
 E-mail: pic@pic.int

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera

Tel.: +41 229178177
 Fax: +41 229178082
 E-mail: pic@pic.int



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1. **Nome comune**

Ottabromodifeniletere commerciale, inclusi:
- esabromodifeniletere,
- eptabromodifeniletere.

1.2. **Numero CAS**

36483-60-0 - Esabromodifeniletere
68928-80-3 - Eptabromodifeniletere

1.3. **Categoria**

- Pesticida
 Industriale
 Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1. Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
2.2. Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1. Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

4.2. Importazione autorizzata

4.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:

1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dell'esabromodifeniletere e dell'eptabromodifeniletere sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;
2. il divieto non si applica all'esabromodifeniletere e all'eptabromodifeniletere presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, a condizione che le concentrazioni dell'esabromodifeniletere e dell'eptabromodifeniletere presenti in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma siano pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso);
3. è autorizzata la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di preparati, ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti esabromodifeniletere o eptabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1. Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2. Importazione autorizzata5.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4. Indicare se è allo studio una decisione definitiva

Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? Sì No

5.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPREDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due suddette domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Amministratore principale

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma ITALIA

Tel.: +39 0657053441
Fax: +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera

Tel.: +41 229178177
Fax: +41 229178082
E-mail: pic@pic.int



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1. **Nome comune** Acido perfluorottano solfonoico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili
- 1.2. **Numero CAS** Numeri CAS pertinenti:
1763-23-1 - acido perfluorottano solfonoico
2795-39-3 - perfluorottano solfonato di potassio
29457-72-5 - perfluorottano solfonato di litio
29081-56-9 - perfluorottano solfonato di ammonio
70225-14-8 - perfluorottano solfonato di dietanolammonio
56773-42-3 - perfluorottano solfonato di tetraetilammonio
251099-16-8 - perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio
4151-50-2 - N-etilperfluorottano sulfonamide
31506-32-8 - N-metilperfluorottano sulfonamide
1691-99-2 - N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonamide
24448-09-7 - N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonamide
307-35-7 - fluoruro di perfluorottano e sulfonile
e altri
- 1.3. **Categoria** Pesticida
 Industriale
 Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1. Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2. Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1. Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

- 4.2. Importazione autorizzata
- 4.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di acido perfluorottano solfonoico e di suoi derivati (PFOS) devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:

1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso dei PFOS sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;
2. il divieto non si applica ai PFOS presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, purché:
 - a) per le sostanze o i preparati, la concentrazione di PFOS sia pari o inferiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso); oppure
 - b) per i prodotti semifiniti o gli articoli, o parti dei medesimi, la concentrazione di PFOS sia inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m² del materiale rivestito;
3. se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è ridotta al minimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:
 - a) fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;
 - b) resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;
 - c) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;
 - d) abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;
 - e) fluidi idraulici per l'aviazione.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica Sì No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

- 4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di acido perfluorottano solfonoico e di suoi derivati (PFOS) sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

- 5.1. Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla Sì No provenienza?
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo Sì No interno?

- 5.2. Importazione autorizzata

- 5.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica Sì No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

5.4. Indicare se è allo studio una decisione definitiva

Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? Sì No

5.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due suddette domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Amministratore principale
Telefono	+32 2-2988521
Fax	+32 2-2967616
Indirizzo di posta elettronica	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma ITALIA
Tel.: +39 0657053441
Fax: +39 0657056347
E-mail: pic@pic.int

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Tel.: +41 229178177
Fax: +41 229178082
E-mail: pic@pic.int



ROTTERDAM CONVENTION

SECRETARIAT FOR THE ROTTERDAM CONVENTION
ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE
FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES
IN INTERNATIONAL TRADE



FORM FOR IMPORT RESPONSE

Paese:

Unione europea
(Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1. **Nome comune**

Pentabromodifeniletere commerciale, inclusi:
- tetrabromodifeniletere,
- pentabromodifeniletere.

1.2. **Numero CAS**

40088-47-9 - tetrabromodifeniletere
32534-81-9 - pentabromodifeniletere

1.3. **Categoria**

- Pesticida
 Industriale
 Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1. Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2. Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1. Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

4.2. Importazione autorizzata

4.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le importazioni di tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere devono essere conformi al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). Il regolamento (CE) n. 850/2004 dispone quanto segue:

1. sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli;
2. il divieto non si applica al tetrabromodifeniletere e al pentabromodifeniletere presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce, a condizione che le concentrazioni del tetrabromodifeniletere e del pentabromodifeniletere presenti in sostanze, preparati, articoli o come componenti di parti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma siano pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso);
3. è autorizzata la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di preparati, ottenuti in tutto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo, contenenti tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere in concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso.

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica Sì No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

4.4. Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7). La misura normativa consente deroghe specifiche, descritte nella sezione 4.3.

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1. Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla Sì No provenienza?

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo Sì No interno?

5.2. Importazione autorizzata5.3. Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse Sì No indipendentemente dalla provenienza?

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica Sì No ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

5.4. Indicare se è allo studio una decisione definitiva

Si sta studiando concretamente una decisione definitiva? Sì No

5.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

- La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No
- La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No
- In caso di risposta affermativa a una delle due suddette domande:
- Per essere utilizzata nel paese? Sì No
- Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, il pentabromodifeniletere è così classificato:
 Latt. – H 362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
 STOT RE 2 * – H 373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
 Toss. acq. acuta 1 – H 400 – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
 Toss. acq. cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, il pentabromodifeniletere è così classificato:
 Xn; R48/21/22 – Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.
 R64 – Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 - Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Amministratore principale

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo di posta elettronica Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: _____

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma ITALIA
 Tel.: +39 0657053441

Fax: +39 0657056347
 E-mail: pic@pic.int

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
 Tel.: +41 229178177

Fax: +41 229178082
 E-mail: pic@pic.int